



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE

Il Giudice dott. Francesco Perrone

vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale depositata da

con l'Avv. ANTONELLI FILIPPO

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO

CONVENUTO

rilevato che:

- il procuratore ricorrente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 del decreto legislativo n. 25/2008, insistendo nell'accoglimento dell'istanza di sospensiva;
- sulla base delle deduzioni difensive allegate in memoria, risulta affermato che il ricorrente convive con la signora _____ a partire quantomeno dal 26/10/2020 (v. doc. 21 e 5), e che ha prestato attività lavorativa presso l'azienda di _____ negli anni 2018, 2019, 2020. Risulta altresì una dichiarazione di disponibilità all'impiego rilasciata da quest'ultimo relativa all'anno 2021;
- si prospetta pertanto un possibile rischio di lesione del diritto alla vita privata del ricorrente rilevanti ai fini dell'art. 19 TUI;
- deve quindi essere disposta la sospensiva del provvedimento della commissione territoriale di Bologna, sezione di Cesena-Forlì del 16/03/2021, che rigettava la domanda di protezione internazionale del ricorrente in quanto reiterata.

P.Q.M.

Il giudice, visto l'art. 35 bis, comma 4 D. Lvo n. 25/08:

- Dispone la sospensiva del provvedimento della commissione territoriale di Bologna, sezione di Cesena-Forlì del 16/03/2021.

Bologna, 21/04/2021

Il Giudice Dott. Francesco Perrone